



Giorgio Buizza – Dottore Agronomo – Lecco

Strumenti di progettazione del verde urbano Il Piano del Verde - il Regolamento del verde

Il Verde Editoriale – LegAutonomie – Milano – 16 giugno 2016

Legge 10/2013 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

G. Uff. n° 27 - 1 febbraio 2013

- Istituisce la giornata nazionale degli alberi (21 novembre di ogni anno)
- Modifiche alla legge 113 del 1992 (legge Rutelli)
- Monitoraggio della L. 113 e istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (9 esperti di varia provenienza)
- Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444
- Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
- Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
- Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Art. 2

Modifiche alla legge 113 del 1992 (legge Rutelli)

- Solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- Piantare gli alberi entro 6 mesi (anziché entro 12 mesi) dalla nascita (con discrezionalità riguardo al periodo più indicato).
- Si conteggiano, oltre ai nati, anche gli adottati.
- Non si applicano le norme del D. Lgs. n° 42/2004 salvo che per i siti già vincolati con vincolo monumentale.
- L'Ufficio anagrafico fornisce notizie al neonato (dove e quale albero).
- Gli oneri sono a carico del cittadino o delle associazioni.
- Entro un anno il Comune censisce e classifica gli alberi piantati in aree pubbliche.
- A due mesi dal termine del mandato il sindaco comunica il bilancio arboreo del suo mandato.
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Monitoraggio della L. 113 e istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente (9 componenti)

- a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione della legge 113 e di tutte le altre leggi con finalità di incremento del verde pubblico e privato
- b) promuovere l'attività degli enti locali interessati (percorsi progettuali e opere necessarie per l'attuazione)
- c) proporre un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti attorno alle maggiori conurbazioni, filari stradali, rinverdimenti degli edifici, coperture verdi, ecc.
- d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza
- e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno
- f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per l'attuazione della giornata nazionale dell'albero
- g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici

(Ai componenti del Comitato di cui al comma 1, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati).

Finora il Comitato ha prodotto due relazioni: una nel 2013 e una nel 2015

Art. 4.

Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal [D.M. 2 aprile 1968 n° 1444](#)

Il Comitato, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione annuale, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al [D.M. 2.4.1968, n° 1444](#) e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 % della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5.

Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'[articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: *«Si considerano iniziative di cui al comma 1,, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio.*
2. *Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, **lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico**».*

Art. 6.

Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, **adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree**, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c) alle coperture a verde, di cui all'[articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59](#), quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

- e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
- g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, **danno annualmente conto**, nei rispettivi siti internet, **del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.**

Art. 7.

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato.

L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni **comporta, previa diffida** ad adempiere entro un determinato termine, **l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero** delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si **applica la sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro **5.000 a euro 100.000**.

Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per **casi motivati e improcrastinabili**, dietro specifica autorizzazione comunale, **previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato**.

5. Per l'attuazione del presente articolo è **autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014**.

(Per eventuali approfondimenti sul tema degli alberi monumentali si rinvia ad altro incontro)

2^ Relazione del Comitato – maggio 2015

CAPITOLO 5 PRIMA IMPOSTAZIONE DI LINEE GUIDA DI CARATTERE TECNICO-PROGETTUALE PER GLI ENTI LOCALI

Il settore del verde pubblico deve essere affrontato in modo sistematico. A tal fine le amministrazioni comunali si devono dotare di strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi e soprattutto della gestione del rischio.

Gli elementi fondamentali per “costruire il verde in città”, sono i seguenti:

il Censimento del Verde

il Piano del Verde

il Regolamento del Verde

il Sistema Informativo del Verde

il Progetto del Verde

il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde

il Piano della Formazione per la gestione del Verde

Il Piano del Verde

Il Piano del verde, strumento di pianificazione di settore integrativo della pianificazione urbanistica locale, contiene una visione strategica del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo;

Il Piano del verde ha – almeno - le seguenti finalità:

- Identificare e classificare le aree della città
- Definire le aree di nuovo verde
- Individuare gli obiettivi e la caratterizzazione paesaggistica dei diversi comparti
- Individuare e determinare gli indicatori di compatibilità e di sviluppo del verde
- Stabilire le norme di attuazione
- Prevedere i costi e la loro sostenibilità

In ordine al tempo:

Integrare il Verde esistente – quantità, tipologia, distribuzione, sistema e rapporti tra le parti, criticità esistenti (dovrebbe risultare dal censimento – se esistente)

con il Verde futuro – incrementare la quantità in relazione alla popolazione residente e a quella futura, equilibrare la distribuzione, ricomporre un sistema a rete.

Ai fini dell'attuazione della L. 13/2010 è necessario che la messa a dimora degli alberi per i nuovi nati sia frutto di adeguata e attenta programmazione, per dare continuità al processo e per renderlo efficace.

Gerarchia dimensionale

Verde estensivo – parchi di cintura – parchi agricoli – boschi urbani e periurbani – verde di protezione (stabilizzazione di rive e versanti, verde poco accessibile)+

Parchi urbani

Giardini di quartiere

Giardini storici

Filari

Verde episodico (piazze, aree pedonali, alberi isolati, alberi monumentali, arredo di singoli edifici o manufatti)

Funzionalità

Giardini storici

Campi gioco - attrezzature ludiche

Verde di mitigazione

Verde scolastico

Verde sanitario (case di cura, ospedali, case di riposo)

Verde sportivo

Verde annesso alla residenza pubblica (ERP),

Verde produttivo - Orti

Verde cimiteriale

Verde stradale (alberate, scarpate, rotonde, spartitraffico) può rispondere anche a esigenze di connessione e di ricomposizione del mosaico verde

Verde di connessione naturale (sponde corsi d'acqua, sponde laghi, verde inaccessibile, reliquati verdi)

L'insieme di tutte le categorie costituisce la maglia e la rete ecologica della città

Dove si inserisce il Piano del Verde

Per avere valore formale deve fare riferimento a qualche ambito codificato

Come parte del piano dei servizi del PGT

Art. 9 della L.R. 12/2005 – Piano dei servizi

I Comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni di verde, i corridoi ecologici e il sistema di verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Si presuppone una volontà di valorizzazione dell'ambito verde nella città e dei servizi forniti dalle aree verdi perché i quantitativi minimi di aree destinate ai servizi previsti dalla legge non specifica le destinazioni perciò il verde è di solito relegato agli ultimi posti rispetto ad altri servizi ritenuti più importanti.

Servono professionalità e competenze specifiche che non sempre sono presenti nei gruppi di incaricati della redazione del PGT

Il Comitato Ministeriale per il verde pubblico, sulla base dei dati raccolti tramite ISTAT e ISPRA, riferisce (relazione 2015) che:

*sono infatti solo 6 (di 73) i Comuni capoluogo che lo hanno definitivamente approvato tra gli strumenti di governo del proprio patrimonio naturale (Savona, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì e Taranto)
+ 2 comuni hanno inserito il piano del verde nel piano dei servizi del PGT*

*A fronte di una buona presenza di Censimenti e Regolamenti del Verde all'interno degli strumenti di gestione delle risorse dei Comuni, il **Piano del Verde è uno strumento in sostanza disatteso in larga parte delle realtà urbane indagate.***

*La **percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale non supera il 5% in 52 città su 73, con le percentuali più basse (< 1%) concentrate nelle città del Sud.***

Il Regolamento del verde

dalla relazione del Comitato 2015

Strumento da adottarsi con delibera di Consiglio Comunale, contenente prescrizioni specifiche per la progettazione e manutenzione del verde pubblico e spesso anche privato.

Il regolamento del verde deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano
- Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione
- Tutela degli alberi di pregio e monumentali
- Interventi sul verde
- Abbattimenti
- Le potature
- Mantenimento e rinnovo delle alberate
- I trapianti arborei
- Progettazione del verde
- Difesa fitosanitaria
- Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

Cosa **dovrebbe** essere e cosa **non dovrebbe** essere

Non dovrebbe essere

- un trattato di progettazione e conservazione dei giardini;
- un piano del verde in cui si programmano le future aree verde della città;
- un manuale per il buon giardiniere;
- un trattato sulla storia del giardino
- un testo di filosofia;
- un manuale per realizzare validi appalti per la manutenzione del verde pubblico;
- un testo di botanica applicata né un catalogo di specie e varietà;
- una ripetizione di norme già sancite dai livelli superiori
- una raccolta di buoni consigli ed esortazioni;
- un manuale per l'uso didattico e intelligente delle aree verdi urbane
- un mix di tutti i punti precedenti

Dovrebbe essere

un documento formalmente ineccepibile (approvato secondo l'iter previsto per i regolamenti comunali quindi dal Consiglio Comunale) **di riferimento per la collettività** (cittadini, Amministrazione pubblica, tecnici, imprese, proprietari di giardini e di aree verdi) **contenente regole** (non consigli o suggerimenti ma norme chiare, comprensibili e non contraddittorie) finalizzate a:

- garantire la buona conservazione** del verde esistente (alberi, arbusti, prati, siepi) perchè patrimonio insostituibile ereditato dalle generazioni passate e destinato alle generazioni future, per migliorare le condizioni di crescita degli alberi in crescita e tenere alta o migliorare la qualità ambientale e paesaggistica.
- stabilire le linee essenziali per escludere alcune specie vegetali**, ritenute dannose, dalle nuove realizzazioni a verde
- stabilire norme di comportamento** nell'uso delle aree verdi pubbliche al fine di ridurre i rischi dovuti alla frequentazione, razionalizzare gli oneri di gestione e aumentare la qualità;
- razionalizzare i costi** a carico della collettività o quanto meno a migliorare il rapporto benefici/costi;
- ridurre il contenzioso** che scaturisce dalla presenza degli alberi (per es. distanze dai confini);
- prevedere le sanzioni** per i trasgressori.

La regola generale

Un regolamento comunale deve attenersi alle norme di livello superiore perciò non può inventare norme che non rientrano nella sfera di competenza comunale.

La distanza degli alberi dai confini della proprietà può essere regolata dal Comune in forza dell'art. 892 del Cod. Civ. *“Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti norme.”*

Analogamente l'art. 893(alberi presso strade, canali, boschi).

Analogamente l'art. 896 (rami, radici, frutti).

(Reg. Com. MI - Art. 55.5. pag. 40)

Il regolamento comunale ha efficacia solo sul verde pubblico o anche sul verde privato?

Nel primo caso regola i rapporti tra i vari settori dell'A. Comunale.

A volte il Comune preferisce non disporre di regolamento per avere le mani libere per fare e per non fare determinate operazioni a sua discrezione (ad esempio la sostituzione di piante morte entro termini di tempo accettabili e impiegando alberi di prima scelta).

Chi ha il compito di far rispettare il regolamento comunale ai settori del Comune stesso?

Nel secondo caso impone regole a tutti cittadini indistintamente (con qualche dubbio sulla liceità nonostante l'ampia diffusione di Regolamenti che interferiscono con le scelte dei privati).

In ogni caso l'approvazione di un regolamento richiede anche l'attivazione del **controllo** e qualche impegno in più sotto l'aspetto formale (attraverso il rilascio di autorizzazioni e la successiva fase di controllo): si auspica quindi che il regolamento sia agile e semplice che non comporti inutili appesantimenti formali o burocratici, ma che possa essere di supporto e di aiuto per i non addetti ai lavori, ma che supporti i professionisti e i progettisti in modo razionale e lineare nelle loro attività.

Molti regolamenti del verde si disperdono in consigli e scelte discrezionali, spostando i contenuti dall'aspetto puramente normativo all'approfondimento culturale (Per es. Come si piantano gli alberi, come si potano, come si trapiantano)
Per fare cultura del verde non serve un regolamento; può essere perfino controproducente se al regolamento non segue la corretta applicazione e se non viene effettuato il dovuto controllo.

Partecipazione

Come tutti i regolamenti, anche quello del verde dovrà essere spiegato – sia in fase di elaborazione che dopo l'approvazione - agli operatori, ai cittadini, alle imprese, alla vigilanza - perché sia utilizzato nel migliore dei modi e con efficacia.

Normativa di livello superiore

Alberi monumentali

Individuazione e inserimento in elenco o cancellazione

(normativa specifica di livello nazionale, alla quale si adeguano Regioni, Province e Comuni.

Alcuni comuni individuano la ulteriore categoria degli “alberi di particolare pregio” per l’applicazione di ulteriori norme restrittive.

Trattamenti fitosanitari

Normativa Nazionale (PAN) e Regionale (PAR) specifica con particolare attenzione per le aree sensibili e per il verde urbano

Vincolo monumentale sugli edifici e sugli spazi verdi di pertinenza- Normativa nazionale

Vincolo paesaggistico Normativa Nazionale e Regionale

Scelta delle specie impiegabili in ambito urbano

La normativa regionale stabilisce norme per il contenimento di alcune specie invadenti relativamente al settore boschi e foreste.

Il regolamento comunale potrebbe adeguarsi confermando tali scelte anche per l’ambiente urbano. [\(testo specifico\)](#)

Norme per l'impiego di specie particolari

Tossiche/velenose

Con pollini allergenici

Animali

Normativa generale sul controllo e la gestione degli animali da compagnia (**cani**)

Il comune può regolamentare ulteriormente l'accesso degli animali alle aree di proprietà pubblica

Orti

Il comune può approvare un regolamento specifico per l'assegnazione, la turnazione, delle aree pubbliche destinate ad orto. E' auspicabile che non entri nel merito delle scelte del cittadino nell'orto di proprietà privata.

Compensazione per taglio di alberi

Molti regolamenti prevedono una procedura amministrativa per il rilascio di autorizzazione al taglio di alberi privati, partendo dal presupposto che gli alberi hanno valenza ambientale positiva con riflessi sulla collettività.

In questi casi il cittadino deve sottostare a procedure particolari, consulenze onerose per l'incarico a un tecnico abilitato, tempi di attesa, oneri di compensazione (in alberi sostitutivi o in moneta) anche dove non sussistono vincoli di natura monumentale o paesaggistica.

Speso questo avviene nei comuni dove non esiste un efficiente servizio tecnico del verde e quindi l'Amministrazione deve scaricare le competenze tecniche e i costi sul cittadino che deve sobbarcarsi anche gli oneri per la sostituzione.

Spesso la richiesta di nuova piantagione è tecnicamente impossibile o pregiudizievole per la salute degli altri alberi

In assenza di un quadro di riferimento generale si ottengono risultati aberranti –
([esempi alle tabelle seguenti](#))

Esempi di calcolo del valore di un albero di **platano** con circonferenza del fusto di 163 cm (**diametro cm 52**)
equilibrato, sano, isolato, in centro urbano, senza difetti, in terreno permeabile

	vigore, stato fitosanitario, valore estetico	ubicazione	Diametro	circonferenza	area sezione di base	autoctonia	stato di salute	terreno	invecchiamento	Riferimenti per il prezzo base	Prezzo (listino assoverde 2010-12)	Valore dell'albero	
	Buono	centro	52	163	cm ²	si	buono	perm	no				
Bergamo 1 (art. 11)	sostituire secondo le indicazioni dell'ufficio												
Bergamo 2 (art. 7 - valutazione per danni)	10	10		15						(indeterminato). - Il più simile a quella da sostituire (cm 20-25) (cm 45-50)	228,2 1.500	342.300 2.250.000	← più le spese di taglio, sradicamento e smaltimento listino Difloal
Bologna	10		10							cm 14-16 latifoglie; H 2,50-3,00 conifere	103,3	10.330	
Borgosatollo	Divieto di taglio												
Busto Garolfo	2		3			3	2			circonferenza cm 10-12	49,0	1.764	
Casalpusterlengo											360	360	
Casalecchio										5 nuovi alberi (3 + 2)	415	415	400 di alberi + 15 di manutenzione
Costa emiliano romagnolo										1 platano circonferenza cm 20-22	228,2	228	
Cernusco s.n.	sostituzione con egual numero di nuovi alberi indicati dall'ufficio												
Ferrara	10			16						circonferenza cm 10-12	49,0	7.987	il testo cita erroneamente il diametro anziché la circonferenza
Lodi	Sostituzione con specie adeguata, oppure provvede l'ufficio con aggravio del 20%												
Legnano	1	3			2122	1	1	1	1	1/10 del prezzo di vendita circonferenza cm 10 -12	4,9	31.193	

	vigore, stato fitosanitario, valore estetico	ubicazione	Diametro	circonferenza	area sezione di base	autoctonia	stato di salute	terreno	invecchiamento	Riferimenti per il prezzo base	Prezzo (listino assoverde 2010-12)	Valore dell'albero		
	Buono	centro	52	163	cm ²	si	buono	perm	no					
Genova 1 (art 16) alberi di part pregio	sostituire con un albero stessa specie di circonf min 8-10										1 x 49	49	49	
Genova 2 (art 5) taglio senza autorizzazione	sostituire con 3 alberi stessa specie di circonf min cm 20										3 x 228,2	228,2	685	
Genova 3 (art.8.5 valutazione per danno totale)	10	10		16,3						1/10 del prezzo di vendita circonferenza cm 10 -12	4,9	7.987		
Parma	10	10		16,3						1/10 del prezzo di vendita al dettaglio cm 10-12	4,9	7.987		
Rozzano										albero simile circonferenza min cm 12	71,7	72		
S. Ilario d'Enza										Sostituire con 1 pianta con diametro min cm 12 (cm 35-40)	600	600	Listino Difloal	
Sesto S.G	fidejussione pari al valore degli alberi oggetto di autorizzazione - stima col metodo svizzero a carico del richiedente													
	10	10		16,3						1/10 del prezzo di vendita circonferenza cm 10 -12	4,9	7.987		
Torino (allegato 8; art 18)	10	10		16,3						compensazione ambientale di pari valore	4,9	7.987		
Varese 1 - opere di mitigazione - allegato C1	20	3	50/55							Tabella all. C	500	30.000		
Varese 2 - se zona vincolata	20	10	50/55							Tabella all. C	500	100.000	28	

Cosa regolamentare

- Distanze di impianto tra gli alberi e distanze dai servizi e manufatti (edifici, fili)
- Distanze dai confini (in generale per gli alberi sarebbero da aumentare rispetto al Cod. Civ.)
- Dimensione dell'area di rispetto al suolo per prevenire danni alle radici
- Gestione della terra di scavo e dalla terra dello strato fertile
- Spessore dello strato di terreno esplorabile dalle radici
- Modalità di tutela degli alberi esistenti nella fase di cantieramento
- Modalità di compensazione in caso di taglio per ragioni di forza maggiore
- Criteri per la scelta delle aree e per l'attuazione della L. 113/92
- Modalità di presentazione dei progetti inerenti gli spazi verdi (pubblici e privati)
- Modalità di smaltimento dei rifiuti verdi
- Criteri di affidamento della manutenzione ai privati
- Modalità per il monitoraggio del verde
- Organizzazione degli orti urbani (regolamento specifico)
- Modalità di sponsorizzazione della manutenzione del verde (Reg.to generale delle sponsorizzazioni)

Il Regolamento d'uso delle aree verdi pubbliche

Cosa fare e non fare nelle aree verdi pubbliche
i capitoli potrebbero essere numerosissimi, infiniti.
più regole = più controllori

Suggerimenti di norme generali

- Condizioni atmosferiche non favorevoli o che presentano rischi prevedibili
- Uso dei giochi per bambini secondo l'età
- Dotazione di servizi igienici e relativa gestione e manutenzione
- Incompatibilità tra bimbi e animali nelle aree di gioco

L'intensità d'uso ed il programma di manutenzione devono essere regolati secondo la tipologia dell'area verde (contenimento dei danni da calpestio, maggior cura nella formazione e mantenimento della chioma degli alberi, uso delicato di taluni spazi, maggior tutela degli alberi storici).

Esempi:

Il Reg.to del Comune di Milano specifica 21 capitoli di comportamenti vietati. ([art. 14 – pag 15](#))

Il Reg.to del Comune di Milano prevede 77 diverse sanzioni per violazioni del regolamento del verde urbano (min 25,00 - max 450,00 €) ([All. A pag 44 e segg.](#))

Perché è difficile formulare un regolamento preciso, circostanziato, efficace

- Perché i vegetali sono materia vivente che muta nel tempo in dimensioni, ingombro, ombreggiamento, necessità nutritive e idriche, condizioni fitosanitarie
- Perché i vegetali sono materia vivente che va soggetta a malattie ed epidemie che possono non dipendere dalla volontà del gestore o del proprietario
- Perché le norme contenute nel codice civile sono obsolete e forzatamente schematiche e si prestano ad interpretazioni differenti, anche contraddittorie.
- Perché sui regolamenti del verde non è stata ancora prodotta un'ampia giurisprudenza
(i regolamenti vengono approvati, ma non vengono applicati)
(i regolamenti vengono subiti dal cittadino per quieto vivere)
(la carenza di controllo e sorveglianza di sorveglianza non fa scattare le sanzioni).

CHE FARE ?

Un buon regolamento semplice, essenziale, chiaro, coerente
ma anche

Più educazione ambientale

Più conoscenza

Più cultura

Più buon esempio da parte dell'amministrazione pubblica

Più responsabilizzazione da parte del cittadino

Meno norme e regole superflue, ma con adeguati controlli

Sanzioni modeste, ma certe.

La presenza o l'assenza del Regolamento comunale non fa variare le responsabilità dell'Amministrazione o del Responsabile del servizio o del custode in merito alla qualità del verde, alla buona manutenzione, alla sicurezza.



FINE